
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN TEMA DI
COSTRUZIONE DI SPECIFICI INDICATORI PER VALUTARE LE PERFORMANCE DEL MERCATO *RETAIL*
DELL’ENERGIA ELETTRICA IN TERMINI DI PREZZI E DI VARIETÀ DELL’OFFERTA

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG 883407092D

CONDIZIONI DI CONTRATTO

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione del Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei consumatori di energia del 13 maggio 2021, n. DMRT/SPM/4/2021, ha disposto di avviare - tramite la pubblicazione di uno specifico avviso esplorativo sulla piattaforma SINTEL di e-procurement della Regione Lombardia - una preliminare indagine esplorativa di mercato finalizzata - in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza - a identificare la platea dei potenziali affidatari del servizio di supporto specialistico in tema di costruzione di specifici indicatori per valutare le performance del mercato *retail* dell'energia elettrica in termini di prezzi e di varietà dell'offerta.

In esito al predetto avviso, l'Autorità - con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità del 16 luglio 2021, n. DMRT/SPM/10/2021 - ha disposto l'avvio della procedura telematica di affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito, per brevità, denominato "*DL Semplificazioni*") - del medesimo servizio di supporto specialistico di cui in precedenza.

Come già stabilito in via preliminare nell'avviso, la procedura telematica di affidamento diretto:

- avverrà tramite invito simultaneo - a tutti i soggetti qualificati in esito all'avviso - a presentare, tramite la piattaforma telematica SINTEL, le rispettive offerte;
- verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel presente documento, nelle Condizioni di contratto e nel Capitolato tecnico.

Nel seguito del presente documento con il termine di "**Appaltatore**" o "**Affidatario**" deve intendersi l'operatore economico aggiudicatario della procedura di affidamento e con il quale l'Autorità stipulerà il contratto.

ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto generale del servizio la definizione di specifici indicatori per valutare le performance del mercato *retail* dell'energia elettrica in termini di prezzi del servizio e di varietà dell'offerta, in un contesto di evoluzione del mercato della vendita al dettaglio.

Più nel dettaglio l'attività di assistenza specialistica richiesta ha per oggetto

- A. la predisposizione di una analisi, effettuata considerando i dati attualmente a disposizione dell'Autorità, funzionale ad identificare, con particolare riferimento al settore dell'energia elettrica, la correlazione esistente tra gli specifici elementi contenuti nel contratto di vendita e il livello di prezzo pagato dai clienti finali domestici;**
- B. la predisposizione di specifici indicatori finalizzati ad integrare l'attuale monitoraggio *retail* relativamente alla tematica offerte e prezzi.**

In tale ambito, anche a partire delle risultanze dell'analisi *sub A*, dovranno essere individuati i dati di base da raccogliere e i relativi indicatori da costruire funzionali ad approfondire:

- i. l'impatto dei singoli servizi aggiuntivi e degli altri elementi di differenziazione ritenuti rilevanti sulla formazione dei prezzi delle offerte disponibili nel mercato libero;
 - ii. le differenti strategie commerciali dei venditori, anche attraverso eventuali differenziazioni di prezzo tra i clienti appena acquisiti e i clienti presenti nel portafoglio di ciascun venditore da più tempo;
 - iii. i diversi comportamenti degli operatori, anche in ragione delle diverse quote di mercato detenute dai medesimi;
 - iv. il *mark-up* realizzato da ciascun venditore, determinato a partire dal costo di approvvigionamento, in relazione alle differenti strategie di copertura dal rischio di prezzo;
- C. la predisposizione di una analisi funzionale a definire modalità per valutare le strategie di offerta e i profitti dei venditori, anche con l'evidenza delle esperienze internazionali su tali tematiche;**

D. un'attività di supporto a DMRT nella stesura dei documenti di consultazione e dei provvedimenti che saranno predisposti in materia di costruzione di ulteriori indicatori.

Nello specifico le modalità del servizio sono esplicitate in dettaglio nel Capitolato tecnico al quale si rimanda per ogni più ampia specificazione e che costituirà documento essenziale del contratto, anche se ad esso non allegato, che verrà stipulato con l'Appaltatore secondo lo schema di cui alle Condizioni di contratto.

ART. 2 - DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO

Le attività oggetto del servizio avranno una durata di 12 (dodici) mesi a far data dalla stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica (firma digitale).

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

All'Affidatario è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità e il Responsabile dell'Unità Gare e Contratti della medesima Direzione, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di affidamento o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

L'Affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Affidatario è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Ogni comunicazione formale relativa alla gestione e all'esecuzione del contratto dovrà essere inviata per iscritto, tramite posta elettronica, all'attenzione del referente dell'Autorità per l'esecuzione del contratto dalla medesima individuato.

In conformità all'avviso l'Affidatario, come dal medesimo dichiarato in sede di qualificazione, si impegna a garantire che ogni singola risorsa, come indicata nell'istanza di partecipazione e nella propria offerta tecnica, messa a disposizione per lo svolgimento del servizio non dovrà avere rapporti di collaborazione con operatori, con esclusivo riferimento alla attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale nel mercato *retail*, dal momento dell'assunzione dell'incarico con l'Autorità e per il tempo utile alla predisposizione dei provvedimenti di modifica del monitoraggio *retail*.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, a garantire che le risorse messe a disposizione non possano, in alcun modo, divulgare le informazioni di cui verranno a conoscenza nell'espletamento del servizio anche all'interno dell'Impresa medesima a soggetti che si trovino in posizione (anche solo potenziale) di conflitto di interessi.

L'Affidatario è obbligato, altresì, a far eseguire le attività di supporto specialistico direttamente alle risorse che il medesimo si è impegnato - tramite le dichiarazioni rese nell'ambito della propria manifestazione di interesse e della propria offerta tecnica - a mettere a disposizione dell'Autorità per l'esecuzione in concreto del supporto in argomento, in quanto in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti dagli atti di gara.

Potrà essere consentita la sostituzione delle suddette risorse (i) solo in presenza di motivate e comprovate situazioni di indisponibilità delle medesime nelle date concordate per lo svolgimento delle verifiche e (ii) solo con una risorsa - il cui curriculum vitae dovrà essere fornito all'Autorità con congruo anticipo - che risulti in possesso dei requisiti di capacità ed esperienza nei termini richiesti negli atti di gara e dall'Affidatario dichiarati con riferimento alle risorse indicate dal medesimo in sede di gara. Ogni eventuale sostituzione, comunque, sarà soggetta ad approvazione da parte del referente delle attività per l'Autorità di cui al successivo art. 5.

ART. 4 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni, l'Affidatario sarà obbligato a fornirle alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In tal caso verrà data, con congruo preavviso a cura dell'Autorità, comunicazione scritta all'Affidatario che sarà tenuto a fornire quanto richiesto nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.

Si ribadisce che qualsiasi prestazione aggiuntiva dovrà essere eseguita solo in seguito ad autorizzazione da parte dell'Autorità, che avverrà tramite appositi atti aggiuntivi scritti.

Nessuna prestazione aggiuntiva, non previamente autorizzata dall'Autorità, potrà essere addebitata alla stessa in sede di fatturazione.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, avente carattere di non prevedibilità al momento della stipulazione del contratto, l'Autorità può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, secondo termini e modalità di cui all'art. 107 del Codice.

L'Affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Autorità si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

ART. 5 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti l'espletamento delle attività contrattualmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio "Direttore dell'esecuzione del contratto" (DEC) designato sin d'ora nella persona della Dott.ssa Marta Chicca.

Detto soggetto avrà, tra l'altro, il compito di predisporre - in accordo con l'Appaltatore - il verbale dell'incontro tecnico iniziale di avvio, procedere all'attivazione dei servizi richiesti, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Autorità.

L'Appaltatore dovrà garantire che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente alla stipula del contratto di appalto.

È compito del predetto soggetto, in accordo con il DEC e/o a seguito di sua apposita segnalazione:

- *rilevare e gestire le problematiche relative allo svolgimento dell'attività;*
- *gestire le pianificazioni delle attività straordinarie qualora richieste;*
- *verificare con l'Autorità la qualità del servizio e la sua conformità ai livelli di servizio proposti;*
- *suggerire interventi migliorativi per lo svolgimento del servizio di cui al Capitolato tecnico, organizzando degli incontri diretti nei quali valutare le ipotesi e i percorsi di miglioramento, anche a livello tecnologico, sulla base delle indicazioni raccolte sia da personale del fornitore che da segnalazioni dell'Autorità.*

ART. 6 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverrà a consuntivo sulla base dei servizi effettivamente resi.

Il corrispettivo offerto dall'Affidatario in sede di gara è comprensivo di eventuali costi di trasferta.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà, previa fatturazione elettronica, nei seguenti termini:

- **20% successivamente alla consegna del deliverable di cui alla lettera A del Capitolato tecnico;**
- **40% successivamente alla consegna del deliverable di cui alla lettera B del Capitolato tecnico;**
- **35% successivamente alla consegna del deliverable di cui alla lettera C del Capitolato tecnico;**
- **5% al termine dello svolgimento del contratto.**

Condizioni generali inerenti i pagamenti.

- a) Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere il codice di riferimento al contratto e obbligatoriamente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice **CIG 883407092D**. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 si precisa che il Codice Univoco Ufficio IPA dell'Autorità, da utilizzarsi ai fini della fatturazione elettronica, è il seguente: **UFTRN4**.

L'Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment): pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972*".

- b) Ciascuna fattura dovrà essere intestata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - (C.F. 97190020152) - corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano - e dovrà essere fatta pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.

L'Appaltatore riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricezione della PEC, contenente la fattura elettronica, da parte dell'Autorità, previo benessere positivo del DEC dell'Autorità.

Il pagamento della fattura sarà disposto mediante accredito per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all'Amministrazione.

- c) Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l'Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.

Al presente contratto si intendono applicabili tutte le specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva di cui all'art. 30, commi n. 5, 5-bis e 6, del Codice.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell'Autorità. In tal senso è fatto obbligo all'Appaltatore, al momento della restituzione del contratto debitamente dallo stesso sottoscritto, di inviare un'apposita comunicazione mediante la quale provvede all'indicazione del conto corrente bancario dedicato e dei nominativi delle proprie persone autorizzate ad operare sul medesimo conto.

In caso di mancato rispetto dell'Appaltatore degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Amministrazione procederà all'immediata risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto (30 giorni), per causa imputabile all'Autorità, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. nella percentuale stabilita con decreto ministeriale per il periodo di riferimento.

Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Autorità.

L'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto n. 40 del 18 gennaio 2008.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, a campione, l'esibizione dei cedolini paga del personale impiegato nel servizio. I dati contenuti nei cedolini paga saranno utilizzati esclusivamente ai fini della verifica della regolare applicazione da parte dell'Appaltatore della normativa previdenziale, assicurativa e retributiva nei confronti dei suoi addetti.

- d) L'Amministrazione potrà trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Appaltatore per l'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni di contratto.

ART. 7 - GARANZIA

L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto deve costituire la "garanzia definitiva" di cui all'art. 8 del Disciplinare di affidamento.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini ed entità, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Autorità con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Lo svincolo del restante 20% sarà autorizzato con apposito atto dell'Autorità alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Si ribadisce che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'Autorità in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali, pertanto la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

L'Appaltatore è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

ART. 8 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni d'inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell'Autorità, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata.

Esse consistono in comunicazioni formali all'Appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'appalto e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi, di norma, vengono formulati dall'Autorità tramite il proprio DEC mediante apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni l'Appaltatore è obbligato, con oneri ad esclusivo proprio carico, ad attivarsi immediatamente per l'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne l'Autorità da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato, nonché dovrà mettere in atto ogni adeguata azione correttiva al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all'Autorità per visione e approvazione.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali e nei documenti richiamati nel contratto l'Autorità, a proprio insindacabile giudizio e fatte salve eventuali azioni di rivalsa in presenza di ulteriori danni attribuibili all'Affidatario, si riserva la facoltà di comminare le seguenti penali:

- a) mancata o difforme esecuzione di uno o più prestazioni richieste: **da 25,00 euro a 500,00 euro per ogni prestazione contestata, a seconda della gravità;**
- b) mancato rispetto dei tempi di consegna degli output rispetto alle tempistiche indicate nel Capitolato tecnico o concordate tra le parti: **euro 15,00 per ogni giorno di ritardo.**

Resta comunque salva la facoltà per l'Autorità, in funzione dell'inadempienza riscontrata, di recedere dal contratto e di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell'Affidatario in presenza di ulteriori danni attribuibili al medesimo Affidatario.

L'Affidatario prende atto e, mediante la partecipazione alla procedura di gara accetta implicitamente, che l'Autorità si riserva di:

- a) richiedere l'ammontare di eventuali oneri sostenuti dall'Autorità a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Affidatario, anche conseguenti ai rilievi contestati, ovvero richiedere l'esecuzione, anche parziale, in danno qualora l'Affidatario non esegua, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti. Per tale ultima ipotesi l'Autorità può richiedere ad altra società l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Autorità;
- b) richiedere il maggior danno sulla base del disposto di cui all'articolo 1382 del cod. civ.;
- c) prevedere la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo compreso, quindi, i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Affidatario raggiunga, o superi, il 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'Affidatario, ai sensi della vigente normativa in materia, **dovrà comunicare** tempestivamente e comunque non oltre **sette** giorni solari dalla data di stipula del contratto, **il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.**

Detta comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica ***gare@arera.it***

Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, l'Affidatario dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. **L'accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare assolta mediante la presentazione dell'offerta, comporta l'assunzione degli obblighi di tracciabilità** di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all'Autorità.

Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del **CIG 883407092D**.

Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma della normativa vigente, l'Autorità verificherà - nei modi previsti dalla normativa - la regolarità contributiva dell'affidatario della gara.

ART. 10 - IMPOSTA DI BOLLO

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013 prevede che le offerte telematiche sono da considerare quali proposte contrattuali, e quindi esenti da bollo.

L'Affidatario è tenuto, all'atto della stipula del contratto, al pagamento dell'imposta di bollo con le modalità che saranno comunicate in sede di trasmissione del contratto.

ART. 11 - OUTPUT E RISERVATEZZA

Tutti gli output del servizio (quali ad esempio testi, presentazioni, pareri, note, relazioni e elaborati vari) sono di proprietà esclusiva dell'Autorità.

L’Affidatario (ivi compreso propri prestatori di lavoro a qualunque titolo) è tenuto all’obbligo di riservatezza e pertanto si impegna ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dall’Autorità per quanto riguarda le informazioni relative alle attività oggetto del contratto, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti relativi all’attività dell’Autorità di cui potrà venire a conoscenza nell’erogazione della prestazione oggetto del contratto, o che siano comunicati dall’Autorità in virtù del contratto stesso.

Nello specifico l’affidatario si impegna ad assicurare che le risorse messe a disposizione ai fini dello svolgimento del servizio non divulgano le informazioni di cui sono venute a conoscenza all’interno della propria società nei confronti di soggetti che si trovino in condizione (anche solo potenziale) di conflitto di interessi.

L’Affidatario, in qualità di titolare (ove applicabile) e di responsabile del trattamento dei dati, sarà tenuto a utilizzare eventuali dati forniti solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali previste dall’Autorità e previa sua autorizzazione.

Tale obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo all’erogazione della prestazione, fino a quando e nei limiti in cui le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera di pubblicazioni solo a seguito di autorizzazione da parte dell’Autorità oppure divengano di dominio pubblico per decisione dell’Autorità.

La violazione dei precedenti disposti comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell’Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Con la sottoscrizione del contratto, l’Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove l’Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall’Appaltatore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l’Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l’Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

L’Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

L’Autorità si riserva il diritto di utilizzare parte o tutto il materiale prodotto nell’ambito dell’incarico per le proprie attività, ivi inclusa la predisposizione di documenti per la consultazione e l’organizzazione di incontri con i soggetti interessati.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l’Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 13- RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all’oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell’appalto.